

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 60 DEL 17.12.2018

- Al Sig. Sindaco
- Al Segretario Comunale
- Al Responsabile del Servizio Affari Generali

OGGETTO: ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' E AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, DEL D.LGS. 50/2016. PARERE.

Il sottoscritto, dott. Emanuele Gulino, Revisore unico del Comune di Pieve di Soligo,

Premesso che:

- gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs 165/2001 prevedono l'intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di "ogni contratto integrativo", nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;
- il parere del revisore attiene tale compatibilità dei costi e deve essere reso in coerenza con i contratti collettivi vigenti;

Visti:

- l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:

Comma 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto

da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Comma 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Comma 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Vista la pre-intesa dell'accordo relativo ai criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 13.12.2018;

Dato atto che il testo dell'accordo è recepito nel "Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.";

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001 e della circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale viene illustrato il contenuto della pre-intesa dell'accordo per la definizione della modalità e dei criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, ex art. 113 del D.Lgs 50/216;

Accertato che la costituzione del fondo e i criteri di riparto sono determinati nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali;

Ricordato che gli incentivi dell'articolo 113 sono destinati solo ai componenti il gruppo di lavoro, individuato a monte dal responsabile del servizio o dal responsabile unico del provvedimento, tenendo presente le attività realmente svolte, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, i tempi di realizzazione rispetto a quelli previsti;

Dato atto che gli oneri afferenti al fondo di cui trattasi, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;

Atteso che le risorse di cui trattasi confluiscono nel fondo destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018, derivando le stesse da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere favorevole sulla pre-intesa dell'accordo relativo ai criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 13.12.2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Emanuele Gulino

